

**Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi -
Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127**

1 PREMESSA

Il DLgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2015 n. 190 e in vigore dal 2.9.2015, ha introdotto la facoltà per:

- la generalità dei soggetti passivi IVA, di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, a decorrere dall'1.1.2017;
- i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate, di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'1.1.2017.

L'applicazione di tali regimi è incentivata da una serie di agevolazioni in termini di riduzione degli adempimenti fiscali, connesse all'esercizio dell'opzione.

Per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici, invece, è stato previsto un regime obbligatorio di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017.

2 REGIME OPZIONALE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Tutti i soggetti passivi IVA potranno decidere se applicare, previa opzione, un nuovo regime in base al quale ciascun operatore economico assume l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

La trasmissione potrà avvenire mediante il Sistema di Interscambio ovvero mediante un altro strumento idoneo.

I soggetti che applicheranno il suddetto regime beneficeranno di alcune agevolazioni, in termini di riduzione degli adempimenti fiscali (si veda il successivo § 4).

Le modalità e i termini per la trasmissione dei dati (in formato strutturato) verranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.1 DECORRENZA

L'opzione in esame potrà essere esercitata con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dall'1.1.2017.

2.2 ESERCIZIO E DURATA DELL'OPZIONE

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'opzione:

- avrà una durata di 5 anni, a partire dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata;
- salvo revoca, sarà rinnovata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

2.3 CONTROLLI A DISTANZA

L'Amministrazione finanziaria, grazie all'utilizzo dei dati fiscali trasmessi telematicamente, potrà effettuare controlli a distanza, riducendo gli adempimenti a carico del contribuente e l'interferenza con il normale svolgimento dell'attività economica.

Le modalità per l'effettuazione di tali controlli saranno definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2.4 SERVIZI GRATUITI PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE

A partire dall'1.7.2016, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- di tutti i soggetti passivi IVA un *software* gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato elettronico, destinate anche a soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni;
- di specifiche categorie di soggetti passivi IVA, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'accesso al *software* gratuito distribuito da Unioncamere e Agenzia per l'Italia Digitale, attualmente in uso per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche da parte delle piccole e medie imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

A partire dall'1.1.2017, inoltre, l'Agenzia delle Entrate estenderà gratuitamente l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) a tutti i soggetti passivi IVA.

Il Sistema di Interscambio consentirà, perciò, la trasmissione e la ricezione delle fatture in formato elettronico (xml), nonché delle eventuali variazioni delle stesse, anche con riferimento ai soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni, purché residenti nel territorio dello Stato.

3 REGIME OPZIONALE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

I soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate, di cui all'art. 22 del DPR 633/72, potranno optare per il nuovo regime in base al quale ciascun soggetto è tenuto a memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

3.1 DECORRENZA

L'opzione potrà essere esercitata con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dall'1.1.2017.

3.2 ESERCIZIO E DURATA DELL'OPZIONE

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'opzione:

- avrà una durata di 5 anni, a partire dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata;
- salvo revoca, sarà rinnovata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

3.3 ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Per i soggetti che esercitano la suddetta opzione, gli adempimenti di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:

- certificazione dei corrispettivi mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 12 co. 1 della L. 413/91 e DPR 696/96);
- registrazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle relative imposte sull'apposito registro di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72.

Non viene meno, invece, l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente.

3.4 DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA

Verranno eventualmente definite, con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tipologie di documentazione alternative rispetto allo scontrino e alla ricevuta fiscale, atte a rappresentare le operazioni effettuate (ai fini commerciali nonché ai fini delle imposte dirette).

4 INCENTIVI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

Sono previste alcune agevolazioni, in termini di riduzione degli adempimenti fiscali, per i soggetti passivi IVA che decidono di esercitare l'opzione per:

- la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni;
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, unitamente all'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle relative variazioni.

Si tratta, nello specifico:

- dell'esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro");
- dell'esonero dalla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati "black list", di cui all'art. 1 co. 1 del DL 40/2010;
- dell'esonero dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93, riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti;
- dell'esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di *leasing* (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio), ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- dell'esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con l'assolvimento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93;
- del diritto ad ottenere il rimborso IVA di cui all'art. 30 del DPR 633/72 in via prioritaria (vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei requisiti di cui al co. 2 del medesimo art. 30;
- della riduzione da quattro a tre anni dei termini di accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72) che in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73), per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato una delle opzioni di cui sopra e che, in aggiunta, garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5 REGIME OBBLIGATORIO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi saranno obbligatorie per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

5.1 DECORRENZA

Tale regime obbligatorio si applicherà a partire dall'1.1.2017.

5.2 ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Anche per tali soggetti, gli adempimenti di cui sopra sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale (di cui all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96) e di registrazione dei corrispettivi.

Al fine di evitare nuovi oneri a carico degli operatori economici, è stato previsto che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi non apporterà modifiche in ordine al funzionamento attuale degli apparecchi distributori.

Inoltre, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi verrà garantita tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi medesimi.

6 REGIME OPZIONALE PER I CONTRIBUENTI “MINORI” O CHE INTRAPRENDONO L’ATTIVITÀ

A partire dall’1.1.2017, alcuni soggetti passivi IVA potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni rispetto a quelle elencate al precedente § 4, a condizione che siano verificati i requisiti di seguito indicati.

6.1 AMBITO SOGGETTIVO

Le ulteriori agevolazioni sono riservate ai soggetti passivi IVA, che verranno individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze:

- di minori dimensioni;
- oppure che abbiano intrapreso l’attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla loro dimensione, che potranno usufruire delle ulteriori agevolazioni soltanto per il periodo d’imposta in cui iniziano l’attività e per i due periodi successivi.

Tali soggetti potranno beneficiare sia delle agevolazioni di cui al precedente § 4, sia delle ulteriori agevolazioni di seguito descritte, a condizione che:

- esercitino l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni;
- qualora svolgano attività di commercio al dettaglio o assimilate, esercitino anche l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

6.2 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Per i suddetti soggetti passivi IVA sono previste, a partire dall’1.1.2017, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- l’accesso telematico alle informazioni relative alle liquidazioni periodiche e alle dichiarazioni annuali IVA;
- un programma di assistenza per la presentazione delle liquidazioni IVA periodiche e delle dichiarazioni annuali IVA, fornito su misura per ogni specifica categoria di soggetti;
- l’esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;
- qualora presentino istanza di rimborso IVA per importi superiori a 15.000,00 euro, non sarà obbligatorio apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, oppure presentare la garanzia di cui all’art. 38-bis del DPR 633/72.

7 SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi, da parte del soggetto che ha esercitato una delle opzioni di cui sopra, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 1 co. 6 e 2 co. 6 del DLgs. 127/2015.

7.1 OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

In caso di omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati delle fatture e delle relative variazioni, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97.

7.2 OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

In caso di omessa, incompleta o non veritiera memorizzazione elettronica o trasmissione dei dati dei corrispettivi, si applicano:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (di cui all'art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97);
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività, per un periodo che varia a seconda dell'entità degli importi contestati (di cui all'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97).

7.3 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI

L'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi comporta, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, anche il venir meno delle agevolazioni previste per i rispettivi regimi facoltativi.

Per continuare a beneficiare delle suddette agevolazioni, il soggetto interessato potrà regolarizzare la propria posizione, trasmettendo correttamente e telematicamente i predetti dati, entro i termini definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, anche se la regolarizzazione ha l'effetto di mantenere, in capo al soggetto, i benefici del regime premiale, non esime dall'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o errata trasmissione dei dati.

8 ABROGAZIONE DEL REGIME SPECIALE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

L'art. 7 del DLgs. 127/2015 abroga, a decorrere dall'1.1.2017, le disposizioni di cui all'art. 1 co. 429 - 432 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005), che prevedono la possibilità, per le imprese operanti nella grande distribuzione organizzata (GDO), di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.

Tali disposizioni, infatti, risultano incompatibili con il nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati previsto dallo stesso DLgs. 127/2015.